



FONDAZIONE “S. ANGELA MERICI” O.N.L.U.S.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONTRATTO D’INGRESSO IN RSA SOLLIEVO

Mod. 1.3.11 rev. 3 del 03-2015

PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
(ai sensi della Legge Regionale 3/2008 e della DGR n. 1185/2013)

TRA

la FONDAZIONE S. ANGELA MERICI – ONLUS (di seguito denominata per brevità Fondazione), con sede in via Gramsci, 25 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – codice fiscale 84001090178, partita iva 00725330989, iscritta al n.1810 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la CCIAA di Brescia, legalmente rappresentata per il presente atto dal dott. Corrado Cattaneo, Direttore Generale della sopraccitata Fondazione,

e

il/la Sig./Sig.ra _____

nato/a a _____ Prov. ____ il _____

e residente a _____ Prov. ____ in _____

Codice Fiscale _____

in qualità di **Ospite** della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) gestita dalla Fondazione,

e/o

il/la signor/ra _____

nato/a a _____ Prov. ____ il _____

e residente a _____ Prov. ____ in _____

Tel..... Cell. _____

Fax.....e-mail _____

Codice fiscale _____

in qualità di _____ dell’Ospite sopra menzionato, che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito per brevità denominato **Obbligato**) in qualità di garante e titolare dell’obbligo del pagamento della retta;

e/o

il/la signor/ra _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

e residente a _____ Prov. _____ in _____

Tel..... Cell.

Fax.....e-mail.....

Codice fiscale _____

in qualità di (*tutore, curatore, amministratore di sostegno*).. dell'Ospite sopra menzionato
(di seguito per brevità denominato **tutore / curatore / amministratore di sostegno**).

I nominativi sopra richiamati, concordemente, indicano, quale “persona di riferimento” dell'Ospite, il Sig./Sig.ra _____.

La “persona di riferimento” rappresenta per la Fondazione il referente: per tutte le informazioni, da fornire nel rispetto della privacy, riguardanti le condizioni dell'Ospite; da contattare in caso di urgenze; a cui inviare eventuale documentazione; per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione.

PREMESSO

CHE la RSA gestita dalla Fondazione “S. Angela Merici” Onlus è autorizzata, con DIA del 17/02/2012 prot. 0023707, per n.166 posti e accreditata dalla Regione Lombardia per n. 166 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di cui un nucleo Alzheimer di 20 posti;

CHE dal 14 marzo 2012, a seguito di visita ispettiva n.21/RSA/12 dell'ASL di Brescia altresì autorizzata ad effettuare fino a 9 ricoveri temporanei di sollievo oltre la ricettività massima di 166 posti sopra menzionati;

CHE l'accesso alla struttura è stabilito dalla Direzione Sanitaria valutata la condizione di non autosufficienza del richiedente e le esigenze del reparto in cui sono gestiti i ricoveri temporanei di sollievo;

CHE i sottoscrittori del presente contratto si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali in favore dell'Ospite;

CHE l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto da parte degli Obbligati in solido e/o del **tutore / curatore / amministratore di sostegno**.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data _____, con il presente atto:

(*barrare l'opzione attinente la situazione specifica*)

[] il sottoscritto Ospite - assistito dalle persone che hanno accettato il ruolo di Obbligati - chiede per sé il ricovero presso la RSA. L'obbligazione economica viene assunta dall'Ospite e/o dagli Obbligati che sottoscrivono il presente contratto d'ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

oppure

[] il sottoscritto (*tutore / curatore / amministratore di sostegno*) chiede, in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

Le parti convengono che l'ingresso è fissato per il giorno _____ e si concluderà il giorno _____ (uscita dalla RSA non oltre le ore 20,00)

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

- per i primi dieci giorni è richiesta la corresponsione della retta di degenza;
- dall'undicesimo giorno il presente contratto si intende risolto.

Al momento dell'ingresso, la Fondazione verifica che l'Ospite possieda le caratteristiche e manifesti le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali.

ART. 3

L'Ospite e/o gli Obbligati:

- si impegna/impegnano in solido al pagamento dell'importo della retta, nelle modalità indicate dalla Fondazione;
- si impegna/impegnano al rispetto delle norme comportamentali per familiari e visitatori della RSA che sono parte integrante del presente contratto;
- dichiara/dichiarano di farsi carico delle spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari).

L'Ospite e gli Obbligati sono altresì a conoscenza che la tipologia di ricovero prevede le seguenti peculiarità riguardo alle prestazioni erogate:

- l'assistenza sanitaria è garantita dai medici della Struttura anche se l'Ospite rimane in carico al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), mantenendo il proprio medico di medicina generale. Restano a carico dell'Ospite, poiché forniti dal SSN, i farmaci, che continueranno ad essere prescritti dal medico di medicina generale ed approvvigionati presso le farmacie del territorio da parte dei sottoscrittori del presente contratto;
- risulta sempre a carico del SSN tutta la protesica (stampelle, deambulatori, carrozzine, ecc.) da richiedere ai servizi ASST DEL GARDA competenti per il tramite del medico di base;
- risultano a carico dell'Ospite i trasporti in ambulanza verso i presidi ospedalieri.

ART. 4

Gli Obbligati (e Garanti), in qualità di fideiussori ai sensi degli artt.1936 e ss del Codice Civile, garantiscono personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'Ospite presso Fondazione entro il limite massimo di € 4.000. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di 4.000 €, sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'Ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua ed adeguata garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

Comunicata all'Ospite e agli Obbligati la volontà di risolvere il contratto, l'Ospite deve lasciare la RSA entro otto giorni, fatto salvo il diritto della Fondazione di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti maturati. Qualora l'Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall'ASL.

ART. 5

**La quota giornaliera del soggiorno è, alla data odierna, fissata in € _____ =
Il pagamento dovrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:**

- € _____ da versare all'atto dell'ingresso in Struttura dell'ospite;

Nella retta si considerano inclusi i servizi puntualmente descritti nella Carta dei Servizi allegata, che forma parte integrante del presente contratto. La stessa viene periodicamente aggiornata e diffusa tra i fruitori dei servizi.

Nella retta non sono compresi:

- i servizi di trasporto dell'Ospite dalla RSA ad una struttura di cura o ufficio o luogo per sua necessità, quando non prescritti dalla Direzione Sanitaria della Fondazione;
- eventuali ticket richiesti dal sistema sanitario nazionale per esami diagnostici in strutture convenzionate;
- la fornitura di protesi, quali occhiali, dentiere, arti artificiali, ecc.;
- le spese telefoniche;
- prestazioni richieste dall'Ospite o dai suoi familiari (non prescritte direttamente dalla Struttura);
- visite specialistiche;
- il podologo e il servizio parrucchiere (per il costo di dette prestazioni si rimanda alla Carta dei Servizi);
- ogni altra prestazione non prevista espressamente nella Carta dei Servizi.

Per le assenze dell'Ospite, per qualsiasi causa dovuta, la retta resterà invariata.

ART. 6

La Fondazione garantisce:

- la stipula ed il mantenimento di contratto di assicurazione da responsabilità civile con una primaria compagnia di assicurazione a copertura di eventuali danni cagionati all'Ospite per fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati;
- la protezione dei dati personali dell'Ospite ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione sanitaria e socio-sanitaria nonché il rispetto dei protocolli previsti ed in uso;
- l'aggiornamento e la diffusione della Carta dei Servizi.

Riguardo agli oggetti ed ai beni di proprietà dell'Ospite portati in RSA, la Fondazione provvede alla custodia ed è responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783-1786 c.c.

Agli Ospiti è richiesto di non trattenere con sé oggetti di valore o denaro.

La Fondazione:

- non risponde del furto o smarrimento o danno di gioielli e denaro detenuti dall'Ospite;
- garantisce la presenza di un luogo sicuro destinato alla custodia di tali beni, da consegnare al Responsabile di reparto, dietro rilascio di ricevuta di deposito.

ART. 7

Il pagamento della retta di degenza decorre dalla data di ingresso in Struttura ed è dovuto in forma anticipata tramite bonifico bancario o assegno bancario. Le anticipazioni non possono superare, salvo diverso accordo tra le parti, i € 3.000,00. Se inferiore a detta somma, l'anticipazione può anche coprire l'intero periodo di soggiorno.

In caso di insoluto gli Obbligati saranno assoggettati al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre maggiori spese.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre addebitata per intero sia la quota giornaliera riferita al giorno di ingresso che quella riferita al giorno in uscita.

Nel caso in cui il posto letto non sia occupato entro i termini temporali previsti dal presente contratto, per causa non dipendente dalla Fondazione, sarà comunque dovuto il pagamento della retta.

ART. 8

Il contratto decorre dal giorno d'ingresso in RSA indicato al precedente art. 2 e terminerà il giorno indicato nel medesimo articolo. Può cessare anticipatamente per volontà delle parti con preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi (esclusi i giorni ricevimento comunicazione e uscita dalla Struttura) o corrisposti in denaro.

La Fondazione potrà recedere, con comunicazione scritta all'Ospite e/o agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In particolare la Fondazione, in caso di insolvenza, recederà dopo cinque giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Ospite e/o degli Obbligati.

La Fondazione ha inoltre facoltà di recedere dal contratto qualora si verificano le seguenti condizioni:

- 1) impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- 2) impossibilità, da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione, di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dalla Carta dei Servizi e questo faccia sorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite;
- 3) nel caso in cui, senza autorizzazione medica, un familiare o suo referente somministri qualsiasi tipo di medicinale o altre sostanze incompatibili con lo stato di salute dell'Ospite o effettui trattamenti alla persona non conformi al piano assistenziale;
- 4) nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della Struttura ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario;
- 5) alla scadenza del decimo giorno consecutivo di assenza;
- 6) per ritardo all'ingresso superiore a 10 giorni;
- 7) nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

Anche in questi casi la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dell'ASST DEL GARDA e del Comune di residenza dell'Ospite.

Nel caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'utenza e anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, ciò non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

ART. 9

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 10

La Direzione provvede ad assegnare il posto letto libero. Successivamente sarà facoltà della Direzione Sanitaria prescrivere variazioni del posto letto (es. cambio della stanza di degenza) in base alle variate necessità dell'Ospite stesso o per motivi di ordine organizzativo relativi alla gestione del reparto.

ART. 11

Nel caso in cui il familiare, direttamente o avvalendosi di terza persona, desideri in qualsiasi forma contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite (assistenza al pasto, compagnia, deambulazione) dovrà concordare le modalità d'intervento con i responsabili di reparto (medico o infermiere responsabile di reparto) attenendosi a quanto disposto in merito dalla Direzione Sanitaria della Fondazione.

ART. 12

L'Ospite e gli Obbligati si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento, il cui elenco è fornito dall'Ufficio di Segreteria. Sono altresì tenuti:

- ad aggiornare con puntualità, in caso di variazione: l'anagrafica e la situazione pensionistica dell'Ospite, i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari);
- a comunicare alla Fondazione l'avvenuta nomina, a favore dell'Ospite, di tutore, curatore o amministratore di sostegno, provvedendo a consegnare copia dell'atto di nomina.

Le spese e gli eventuali danni derivanti dai ritardi od omissioni riguardanti le comunicazioni sopra riportate saranno a carico degli Obbligati.

Gli Obbligati sono tenuti ad informare la Fondazione in caso di impossibilità ad essere in struttura o reperibili per periodi prolungati (assenze e/o ferie), segnalando il modo da essere reperiti in caso di necessità.

Art. 13

L'Ospite e/o l'avente diritto in riferimento al D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2008 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Fondazione.

Il rilascio di copia del fascicolo sanitario e dei certificati medici avviene solo su richiesta scritta, inoltrata alla Direzione Sanitaria da persone aventi diritto. Più in generale, per l'accesso agli atti si rimanda al Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari reperibile all'Albo o sul sito internet della Fondazione (www.rsadesenzano.it).

ART. 14

Il presente contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

ART. 15

Per qualunque controversia inerente e/o relativa e/o conseguente al presente contratto è eletto in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 16

Le parti approvano ed accettano espressamente le clausole citate nel presente contratto.

ALLEGATI:

- Carta dei Servizi e relativi allegati
- Norme comportamentali per familiari, volontari, visitatori

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale.

Desenzano del Garda, li _____

L'OSPITE

GLI OBBLIGATI

(se in grado di firmare)

IL DIRETTORE GENERALE

Il Tutore / Curatore/ Amm.re di Sostegno

Le parti prendono atto che le disposizioni di cui agli artt. 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 hanno carattere vessatorio, sono state valutate dai sottoscrittori che le controfirmano per accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C.

L'OSPITE

GLI OBBLIGATI

(se in grado di firmare)

Il Tutore / Curatore/ Amm.re di Sostegno

Se per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l'ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa verrà sostituita con una "X". Si prevede siano gli infermieri responsabili di reparto e il medico di struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell'Ospite (ai sensi dell'art. 9, co. 82, lett. a), e art. 84), confermando che la "X" è stata apposta dall'Ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome (leggibile).....

Firma

2° Testimone Nome e Cognome (leggibile).....

Firma

Firma per ricevuta

Allegati dell'ospite o del garante da consegnare alla Fondazione:

- 1) Consenso al trattamento dei dati personali (D.lvo 196/2003) compilato e firmato
- 2) Fotocopia del versamento della prima retta
- 3) CRS SISS (Tessera sanitaria)
- 4) Esenzione ticket se in possesso
- 5) Copia di eventuale provvedimento di nomina di Tutore, Curatore o Amministratore di sostegno
- 6)
- 7)
- 8)

Firma per ricevuta
